

questi paesi sui quali ultimamente la sua sovranità si esercitava in modo addirittura nominale. Ma voglio farvi osservare che in questo articolo 101 del trattato la rinunzia della Turchia a tutti i suoi diritti e titoli sull' Egitto assume forma retroattiva (à dater du 5 nov. 1914). Io trovo ciò illogico ed anti-giuridico. Questa disposizione ha forse l' intento di far riconoscere molti fatti compiuti e di non scombusolare certe situazioni oggi stabilite e riconosciute. Politicamente essa è dunque ammissibile e forse consigliabile, ma giuridicamente, può una legge o una rinunzia aver effetto retrattivo? questo articolo mi sembra dunque per conto mio in contraddizione con il principio di diritto internazionale universalmente riconosciuto dagli Hogia europei:

« Quando un nuovo Stato si forma nella Società internazionale, esso non può aver alcun rapporto giuridico con gli Stati già esistenti, finchè non è stato riconosciuto da essi ». (1) Quindi anche l' Egitto non poteva avere nel 1914 nessun legame politico con la Turchia che lo doveva riconoscere soltanto nel 1921.

« Lloyd George fa l'apologia del tradimento ».

Denunzio infine come anti-giuridiche nello stesso senso varie disposizioni delle sezioni XII e XIII tutte dirette allo stesso effetto retroattivo e l' articolo 137 che pretende di imporre alla Turchia (sempre sotto pretesto di equità e di buon diritto aprioristico nel campo dell' Intesa) di non intentare cause alle persone che hanno, durante la guerra,

(1) Nasredin Hogia studia evidentemente la questione egiziana unicamente dal punto di vista turco. Per il lavoro di *britannizzazione* dell' Egitto in questi ultimi tempi, V. nella seconda parte del volume la mia intervista con Zaglul paschia (Nota dell'Autore).